



GIUNTA REGIONALE

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 – L'Aquila
Tel. 0862/363638 – 0862 363660
e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

Prot. **132862** TAR 39/18

L'Aquila, li

- 9 MAG. 2018

(da citare sempre nella risposta)
Avv. Marianna Cerasoli

Al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali – DPC002
domenico.longhi@regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione dei Rifiuti – DPC026
franco.gerardini@regione.abruzzo.it

Al Sig. Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti
con l'Europa n.q. di
Presidente del CCR – VIA Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
vincenzo.rivera@regione.abruzzo.it

e, p.c.

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato L'AQUILA
aquila@mailcert.avvocaturastato.it
C.a. Avv. Domenico PARDI CT 494/2018


OGGETTO: TAR Abruzzo – Pescara. RGNR 55/2018

**VALLECENA S.r.l. c/ Regione Abruzzo, nonché nei confronti del Comune di
San Buono (CH) per l'annullamento previa sospensione del giudizio del CRR VIA
della Regione Abruzzo n. 2856 del 21.12.2017
Invio sentenza n. 143/2018 del 23.04.2018: inammissibilità.**

Con riferimento al giudizio in oggetto, nel fare seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa, si inoltra, per quanto necessario ed utile in relazione ai profili di diretto interesse, la sentenza dell'adito Tribunale Amministrativo n. 143/2018, pubblicata in data 23.04.2018, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per essere nel giudizio in parola "gravato un atto di natura istruttoria che avendo natura endoprocedimentale non riveste carattere di definitività e non è idoneo a concludere il procedimento, e pertanto non è impugnabile in via autonoma", trasmessa alla scrivente dal legale patrocinante con la nota n. prot. 15066 del 04.05.2018, allegata ad ogni buon fine.

Nel restare, in ogni caso, a disposizione per eventuali ulteriori occorrenze, si inviano i migliori saluti.

L'Avvocato Regionale
Stefania Valeri


L'Avvocato della Regione
Marianna Cerasoli



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
c/o Complesso Monumentale di S. Domenico
Via Buccio di Ranallo
67100 – L'AQUILA
Tel.0862-4099
Fax 0862-410918
pec : aquila@mailcert.avvocaturastato

L'AQUILA

CT. 494/18
AVV. PARDI

**Oggetto: VALLECENA SRL / REGIONE ABRUZZO. Sentenza TAR
Abruzzo – Pescara n. 143/2018 del 23/04/2018. Inammissibile.**

ALLA REGIONE ABRUZZO
AVVOCATURA REGIONALE
L'AQUILA
avvocatura@pec.regione.abruzzo.it
(segue 10688 del 28/03/2018)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita sentenza n. 143/2018 del 23/04/2018, con la quale il TAR Abruzzo - L'Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso.

L'AVVOCATO DELLO STATO INCARICATO
(Domenico PARDI)

am

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
(Filippo PATULLA)

COPERTINA

2/5 l

Protocollo

A - 13858/2018

Data protocollo: 23/04/2018

Data documento:

23/04/2018

Gruppo di

Corrispondente

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Oggetto

INVIO PROVVEDIMENTO

Affare Legale

494/2018

AOO: aooaq

Materia

369 - RIFIUTI

Sezione

-

Assegnatario

PARDI DOMENICO

Atto

T20 - ***SENTENZA BREVE

Udienze

Scadenze

23/10/2018 - PASSAGGIO IN GIUDICATO

**Elenco dei documenti elettronici
associati al protocollo**

aooaq-A-2018-13858.pdf

**Elenco dei documenti elettronici mandati in
stampa**

aooaq-A-2018-13858.pdf

Publicato il 23/04/2018

N.00143 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2018, proposto da

Vallecena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Bertoncini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell'avv. Giancarlo D'Angelo in Pescara, via Indro Montanelli n.6;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;

nei confronti

Comune di San Buono, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comune di Furci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (di seguito CRR VIA) della Regione Abruzzo n. 2856 del 21 dicembre 2017 (doc. 2) nella parte in cui prevede e dispone nuove istruttorie, nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell'A.r.t.a., e del Comune di Furci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi l'avv. Cristiano Bertoncini per la società ricorrente, l'avv. Massimo Lucci per la Regione resistente e l'avv. Helbert Simone per il Comune di Furci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

VISTO l'art. 60 cod. proc. amm. che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "*sentenza in forma semplificata*", e dato avviso alle parti come da verbale di udienza;

PREMESSO

che la società ricorrente esponeva di aver ottenuto giudizio n.2041 del 10.07.2012 v.i.a. favorevole sulla richiesta del 7.12.2005 di realizzazione di una discarica di rifiuti speciali, di aver ricevuto in data 15.09.2015 dal SGR comunicazione di avvio di chiusura della procedura a.i.a di cui all'istanza del 13.05.2013 per mancata integrazione documentale, di aver manifestato la persistenza dell'interesse a

coltivare il procedimento, di aver inoltrato al SGR in data 2.12.2016 una richiesta di variante in riduzione mediante eliminazione della sezione impiantistica di trattamento e rinuncia all'ammissibilità di tutti i rifiuti pericolosi, e di aver richiesto, nel corso della Conferenza di Servizi avviata nelle more, una proroga di 180 giorni del giudizio di v.i.a. favorevole n.2041 del 10.07.2012 ai sensi dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 (nella versione anteriore alle modifiche apportate con d.lgs. n. 104 del 16.06.2017 pubb. in G.U. n. 156 del 6.07.2017);

che con il giudizio prot. n. 2803 del 22.06.2017, non impugnato, il C.C.R.-V.I.A. accoglieva l'istanza di proroga per la sola durata di 90 giorni ed al solo fine di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 per la variante proposta (punto 8 lettera t) allegato IV parte II del citato decreto legislativo;

che nel presente giudizio risulta impugnato il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione dell'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo n.2856 del 21.12.2017 nella parte in cui prevede e dispone nuove istruttorie;

CONSIDERATO

che, rispetto al motivo con cui la società ricorrente contesta l'assoggettabilità a via della variante proposta "in riduzione", risulta fondata e merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione resistente per l'omessa previa impugnazione del presupposto provvedimento di proroga che, nel riconoscere un termine di proroga della v.i.a. originaria n.2041 del 10.07.2012 peraltro inferiore a quello richiesto, risultava motivato proprio con riguardo alla necessità dell'avvio di una nuova verifica ai sensi dell'art 20 d.lgs.152 sulla richiesta di variante;

che, infatti, prima dell'instaurazione del presente giudizio è decorso il termine di proroga della v.i.a. originaria n.2041 del 10.07.2012 senza che la società ricorrente si sia attivata per impedire la perdita di efficacia della v.i.a. originaria o gravare il provvedimento con cui si assoggettava la variante ad una nuova verifica ex art. 20

cit.;

che in ogni caso nel giudizio risulta gravato un atto di natura istruttoria che avendo natura endoprocedimentale non riveste carattere di definitività e non è idoneo a concludere il procedimento, e pertanto non è impugnabile in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento;

che da ciò deriva un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso diretto contro un atto endoprocedimentale che riveste carattere provvisorio in assenza del presupposto dell'efficacia lesiva immediata dell'atto impugnabile;

che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio vista la peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglino, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE
Renata Emma Ianigro

IL PRESIDENTE
Alberto Tramaglino